

31981-19



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1045/2019
FRANCESCA MORELLI		UP - 14/03/2019
GRAZIA MICCOLI	- Relatore -	R.G.N. 25067/2018
MARIA TERESA BELMONTE		
MATILDE BRANCACCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

_____ (omissis) _____, nata a _____ (omissis)
_____ (omissis) _____, nata a _____ (omissis)

avverso la sentenza del 21/02/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

udito il difensore presente, avv. _____ (omissis) _____, in sostituzione dell'avv. _____ (omissis) _____, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 febbraio 2018 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, con la quale era stata dichiarata la

penale responsabilità di (omissis) e (omissis) per il reato di atti persecutori in danno dei coniugi (omissis) e (omissis), <<cagionando ai medesimi ed alle loro figlie minori...un perdurante e grave stato d'ansia>> (fatti commessi tra il (omissis) (omissis) ;).

La Corte territoriale, inoltre, in accoglimento dell'appello delle parti civili ha condannato le imputate al pagamento di una provvisionale.

2. Avverso la predetta sentenza le imputate, per mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

2.1. Con il primo le ricorrenti lamentano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione agli articoli 612 *bis* comma 3 cod. pen., 192, 533, 546 e 605 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione del materiale probatorio, giacché le prime relazioni mediche attestanti il forte disagio psichico sofferto dalle figlie delle parti civili risalgono al 2010, mentre le condotte oggetto di imputazione sono successive e collocabili nel 2012. Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe trasformato uno "*stalking indiretto*" in uno "*stalking nella sostanza diretto alle due bambine*", nonostante l'incompatibilità tra la commissione della condotta "*in via indiretta*" e il dolo proprio del delitto di cui all'art. 612 *bis* cod. pen. che, pur potendo essere generico, deve in ogni caso essere direttamente e volontariamente finalizzato alla produzione di un evento.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli articoli 595 e 605 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale ha condannato le ricorrenti al pagamento di una provvisionale a favore delle parti civili nonostante l'appello incidentale dalle stesse proposto fosse inammissibile. Invero, le imputate avevano impugnato solo i punti della sentenza di primo grado relativi alla loro responsabilità penale, senza nulla eccepire in ordine agli aspetti civilistici della questione. Di qui l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalle parti civili al fine di ottenere la condanna al pagamento di una provvisionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

1. Inammissibile è il primo motivo.

1.1. I rilievi relativi all'utilizzo di relazioni mediche risalenti al 2010 ovvero precedenti all'epoca dei fatti come indicati nell'imputazione non risultano proposti con l'atto di appello, sicché essi sono inammissibili ai sensi del primo comma dell'art. 609 cod. proc. pen.

In ogni caso, va rilevato che sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello si è dato atto della prova dell'evento del reato (stato d'ansia) riferito alle minori, così come provato anche dalle risultanze delle relazioni mediche acquisite in atti.

Va evidenziato, inoltre, che, nel contestare la collocazione temporale di tali relazioni, le ricorrenti non hanno comunque assolto all'onere di indicare specificamente quali documenti non fossero attinenti ai fatti oggetto di imputazione, per cui la relativa censura risulta pure generica e proposta in violazione del c.d. principio di autosufficienza.

1.2. Inammissibili sono anche le doglianze afferenti l'incompatibilità delle condotte accertate con l'elemento soggettivo del reato come ascritto alle imputate.

Invero, le censure proposte sono tutte versate in fatto e finalizzate ad una diversa valutazione delle prove.

Giova qui ricordare che, poiché la fattispecie di cui all'art. 612 bis cod. pen. ha natura di reato abituale e di evento, il dolo è da ritenersi senz'altro unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica; ma ciò non significa affatto che l'agente debba rappresentarsi e volere fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi, ben potendo il dolo realizzarsi in modo graduale ed avere ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta.

Si tratta, peraltro, di dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza dell'idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (*ex multis*, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260411).

Nel caso in esame i giudici di merito hanno evidenziato quanto emerso nell'istruttoria dibattimentale in ordine all'elemento soggettivo, sottolineando come le imputate di certo avevano consapevolezza dell'idoneità dei loro comportamenti a ingenerare gli eventi propri del reato loro contestato, anche tenuto conto del lungo arco temporale in cui le condotte moleste e minacciose sono state reiterate (dal 13 febbraio 2012 al 23 luglio 2013), delle modalità e della gravità delle stesse, sintomatiche di una aggressività tutta finalizzata a realizzare l'intento di far cambiare casa alle persone offese (pag. 4 della sentenza).

Tale disamina appare altresì in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione secondo cui, ai fini della individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Sez. 5, n. 10111 del 22/01/2018, P.G. in proc. R., Rv. 272594; Sez. 5, n. 24021 del 29/04/2014, G, Rv. 260580).

Inoltre, dalla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito emerge come le reiterate condotte persecutorie abbiano determinato un grave e perdurante stato di ansia e paura non solo nei coniugi ^(omissis) _ ^(omissis) ma altresì nelle loro figlie minori; e, a tal fine, non si può trascurare che anche nel capo di imputazione si fa riferimento a condotte "dirette" ad impaurire le figlie dei coniugi ^(omissis) _ ^(omissis).

La Corte territoriale ha in proposito evidenziato che la verifica dell'evento è senz'altro riconducibile alle condotte delle ricorrenti, le quali non soltanto persistevano nel lasciare circolare liberamente il loro cane nelle aree condominiali comuni pur essendo consapevoli che tale pratica

arrecava un forte disagio alle minori, ma adottavano altresì ulteriori comportamenti idonei a turbare queste ultime, quali minacce ed insulti indirizzati sia a loro che ai propri genitori. Ha rilevato, infatti, il giudice di appello che solo successivamente a tali condotte le minori hanno cominciato a manifestare quel turbamento psichico che costituisce l'evento del reato di atti persecutori.

Va allora ribadito che la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere come nella specie- ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S., Rv. 26962101; Sez. 6, n. 20038 del 19/03/2014, T., Rv. 259458; Sez. 5, n. 14391 del 28/02/2012, S., Rv. 252314).

2. Infondato è il secondo motivo.

2.1. Va premesso che nel corso del giudizio di secondo grado le parti civili hanno proposto appello incidentale ai sensi dell'art. 595 del codice di rito, chiedendo, oltre al rigetto dell'impugnazione principale presentata nell'interesse delle imputate, l'accoglimento delle istanze risarcitorie o, quanto meno, la condanna delle imputate medesime al pagamento di una provvisoria.

Le ricorrenti si dolgono del fatto che l'impugnata sentenza, accogliendo il suddetto appello incidentale, abbia condannato le imputate al pagamento di una provvisoria.

Nello specifico, esse sostengono che l'impugnazione principale sollevata in sede di appello, in quanto afferente esclusivamente ai capi della sentenza di primo grado relativi alla loro responsabilità penale, ostasse all'impugnazione incidentale proposta dalle persone offese poiché finalizzata alla trattazione delle questioni civilistiche della vicenda.

2.2. Va in primo luogo evidenziato che l'art. 595, comma quarto, cod. proc. pen. prevede quali cause di inammissibilità dell'appello incidentale esclusivamente l'inammissibilità dell'appello principale o la rinuncia allo stesso, dichiarata ex art. 591, comma primo, lett. d) del codice di rito.

Nel caso di specie, non solo l'appello principale non è stato dichiarato inammissibile, ma non risulta neppure che le ricorrenti vi abbiano rinunciato, ragion per cui il giudice di appello si è pronunciato sull'impugnazione incidentale senza incorrere nella violazione del principio devolutivo.

2.3. Occorre inoltre osservare in via generale che l'impugnazione dell'imputato, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., estende oggettivamente i suoi effetti alla pronuncia di condanna al risarcimento del danno ove quest'ultima dipenda dal capo o dal punto gravato, impedendone la parziale irrevocabilità.

In proposito, si è già precisato che è legittimamente proponibile dalla parte civile l'appello incidentale avverso il capo della sentenza concernente l'azione civile e l'entità del danno risarcibile, in quanto tale ultimo capo risulta logicamente collegato ai capi ed ai punti oggetto dell'appello principale, potendo la parte civile, inizialmente acquiescente, subire dalla modifica di questi una diretta ed immediata conseguenza negativa (Sez. 4, n. 26166 del 19/05/2016, Montermini e altri, Rv. 267376; Sez. 4, n. 17560 del 27/07/2010, Garbetti, Rv. 247322; Sez. 3, n. 10308 del 03/08/1999, Rv. 214271).

Nel caso di specie la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di tali principi è stata correttamente riconosciuta dalla Corte territoriale, che ha liquidato in favore delle parti civili una provvisoria proprio in conseguenza dell'ammissibilità dell'appello incidentale dalle stesse proposto, in quanto afferente l'azione civile e l'entità del danno, che sono strettamente connessi all'affermazione della penale responsabilità delle ricorrenti.

Non va infine trascurato che il provvedimento della Corte territoriale quanto alla condanna al pagamento della provvisoria non sarebbe stato illegittimo anche nel caso in cui la parte civile non avesse proposto appello incidentale. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che non viola il principio devolutivo né il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisoria proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C, Rv. 26817901).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

I dati vanno oscurati anche in ragione della minore età di alcune delle persone offese.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 195/03 in quanto disposto d'ufficio.

Così deciso in Roma, il 14/03/2019

Il consigliere estensore
Grazia Miccoli



Il Presidente
Maria VESSICHELLI

